

Codice A2203A

D.D. 4 dicembre 2025, n. 1686

L.R. n. 5 del 25.03.2016. D.G.R. n. 1-1848 del 24.11.2025 "L.R. n. 5/2016. Proroga, per l'anno 2025, dei contenuti del Piano antidiscriminazione 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1-5994 del 25/11/2022. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni - anno 2025, in conformità al Piano triennale 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1 - 5994 del 25/11/2022. Spesa complessiva di euro 146.500,00 del bilancio...



ATTO DD 1686/A2203A/2025

DEL 04/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: L.R. n. 5 del 25.03.2016. D.G.R. n. 1-1848 del 24.11.2025 “L.R. n. 5/2016. Proroga, per l’anno 2025, dei contenuti del Piano antidiscriminazione 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1-5994 del 25/11/2022. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni – anno 2025, in conformità al Piano triennale 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1 - 5994 del 25/11/2022. Spesa complessiva di euro 146.500,00 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027”. Approvazione Schema di Accordo con CIRSDe-UNITO e concessione contributo di 20.000,00 euro.

Vista la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 recante “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale” e, in particolare, i seguenti articoli:

-
- *l’art. 3, co. 1 prevede che la Regione intervenga prioritariamente nell’ambito del punto “g) - comunicazione”;*
- *l’art. 9 prevede la “Diffusione delle informazioni e comunicazione”;*
- *l’art. 11 “Azioni positive” prevede l’intervento “anche nell’ambito di politiche integrate nei confronti delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione”;*
- *l’art. 13, co. 1 prevede in capo al Centro regionale contro le Discriminazioni l’attività di “monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale”.*

Vista la D.D. n. 1829/2021 del 19/11/2021 “D.G.R. 1-4059 del 12.11.2021 - Programma annuale lotta contro le discriminazioni – anno 2021. Approvazione schema di Accordo con Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino per la realizzazione di una ricerca sui media regionali. Impegno di spesa 40.000,00 Euro su capitolo 179692 del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021 e 2022” nonché la successiva D.D. n. 677 del 21.11.2023 con la quale veniva finanziata la realizzazione di un’attività di ricerca sui temi delle discriminazioni contenute nel linguaggio utilizzato dai media locali;

Tale ricerca, articolata, in due fasi, è stata realizzata prodotta e presentata in diverse circostanze ed eventi pubblici, in collaborazione con la Rete regionale Antidiscriminazione e con l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte;

Considerato che i risultati dell'indagine hanno fornito alla Regione Piemonte ed al Centro regionale contro le Discriminazioni numerose indicazioni sul lavoro futuro e che, quindi, appare utile reiterare i contenuti della ricerca con gli stessi soggetti che hanno realizzato le prime due edizioni, come da indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1-1848 del 24.11.2025 "L.R. n. 5/2016. Proroga, per l'anno 2025, dei contenuti del Piano antidiscriminazione 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1-5994 del 25/11/2022. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni – anno 2025, in conformità al Piano triennale 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1 - 5994 del 25/11/2022. Spesa complessiva di euro 146.500,00 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027". che riprende i contenuti del Programma triennale e, in particolare, quanto previsto dall' *Obiettivo A.3: "Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati - Azione A.3.2: Realizzare studi e ricerche sui fenomeni discriminatori presenti sul territorio regionale e sulla percezione da parte delle vittime e della cittadinanza, su temi specifici individuati dal Centro regionale in collaborazione con i soggetti della Rete"*.

Ritenuto che tale obiettivo possa trovare concreto sviluppo con l'accoglimento della proposta di continuità relativamente alla ricerca già avviata e denominata "O.R.A. - Osservatorio sui temi delle discriminazioni nell'informazione locale del Piemonte", come da indicazioni contenute nella D.G.R. citata;

Considerato che la proposta definisce al meglio l'intendimento congiunto e assicura la collaborazione dell'Università di Torino attraverso sue specifiche docenti competenti in materia;

Dato atto che, per la realizzazione dell'iniziativa, appare opportuno provvedere a stipulare apposito atto convenzionale con il CIRSDE, Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell'Università di Torino, nel quale viene specificato l'oggetto della ricerca (art. 2):

Le Parti concordano di investire congiuntamente nel conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca. In particolare, le Parti concordano nel produrre una Ricerca che abbia come obiettivo la rappresentazione delle Discriminazioni, in alcune delle sei aree (focus sui temi di genere, sulle pari opportunità e sulla disabilità) indicate dal Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea all'art. 19, sulla stampa locale piemontese, sia su carta stampata che su web. Il periodo di riferimento della ricerca è compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 31 ottobre 2026. Il prodotto finale della Ricerca sarà costituito dall'elaborato statistico e dal Rapporto allegato. Entrambi saranno resi pubblici e/o pubblicati sulla base di un accordo tra le parti, proposto dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, co. 3 del presente Accordo.

così come sono indicati oneri e competenze reciproche e, in particolare:

- art. 4: ruolo e composizione Comitato di indirizzo;
- art. 5: contributo regionale quantificato in euro 20.000,00 da erogarsi in due tranches:
 - la prima, pari a 18.000,00 euro, in seguito alla presentazione del Progetto esecutivo della Ricerca entro e non oltre 1 mese dalla firma del presente Accordo;
 - la seconda pari a 2.000,00 euro dopo la presentazione dell'Elaborato finale con allegato il Rendiconto delle spese sostenute.

Rilevato che le risorse assegnate dalla Giunta regionale, con la D.G.R. n. 1-1848 del 24.11.2025,

ammontano a euro 20.000,00 che trovano allocazione sul capitolo di spesa regionale sul capitolo di spesa 179692 per l'annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

Dato atto che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina gli accordi tra amministrazioni pubbliche prevedendo espressamente che *“le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

Dato atto che la spesa complessivamente prevista di euro 20.000,00 trova copertura:

- per euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 179692 per l'annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tranciabilità dei flussi finanziari;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti).

Ritenuto di procedere, pertanto, con l'approvazione dello schema di Accordo allegato facente parte integrante della presente determinazione e, conseguentemente, ad avvenuta sottoscrizione dello stesso, a procedere con la liquidazione della prima tranche del contributo previsto;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- " la D.G.R. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025, avente per oggetto "Legge regionale 27 febbraio 2025 , n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- " la D.G.R. n. 38-1162 del 26 Maggio 2025, Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025 . Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1"Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- " la DGR n. 5- 1517/2025/XII del 26 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per il triennio 2025-2027 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A15, A17, A20 e A22)";
- " la D.G.R. n. 1-1848 del 24.11.2025 "L.R. n. 5/2016. Proroga, per l'anno 2025, dei contenuti del Piano antidiscriminazione 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1-5994 del 25/11/2022. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni - anno 2025, in conformità al Piano triennale 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1 - 5994 del 25/11/2022. Spesa complessiva di euro 146.500,00 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;
- " la D.G.R. n. 30-1923/XII del 01/12/2025 " Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Variazione compensativa per gli anni 2025 e 2026 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011. (Direzione A11 e A22)".la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale;

determina

1) di approvare lo schema di Accordo tra Regione Piemonte e CIRSDE, Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell'Università di Torino inerente la Ricerca "Rappresentazione delle Discriminazioni in alcune delle sei aree (focus sui temi di genere, sulle pari opportunità e sulla disabilità) indicate dal Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europeo all'art. 19", allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, presentato in data 28.10 2025, ns. prot. n. 60686 e di concedere il contributo di euro 20.000,00 al CIRSDe presso Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100 – 10153 Torino, CF 80088230018, Codice beneficiario 85459;

2) di impegnare € 20.000,00 sul capitolo di spesa regionale 179692 del bilancio previsionale 2025-2027, annualità 2025, a favore di CIRSDe-Unito;

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) di procedere alla liquidazione della prima tranche (90%) del contributo concesso al CIRSDe;

4) di dare atto che in caso di inutilizzo delle risorse entro il 31/12/2026, le stesse saranno oggetto di restituzione alla Regione Piemonte.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dirigente Responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Milanese.

Il presente provvedimento è soggetto ad "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. 33/2013.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)

Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_DD_Accordo_CISDE_ORA_2025_def.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO TRA

La REGIONE PIEMONTE, con sede legale in TORINO, Piazza Piemonte 1, P. IVA 02843860012, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dott. Osvaldo Milanese, dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente accordo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Piemonte in Piazza Piemonte 1, 10127 TORINO;

E

l'Università degli Studi di Torino, CIRSDDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere, C.F. n. 80088230018, rappresentato ai fini della stipula del presente Accordo nella persona della Presidente del CIRSDDe, Prof.ssa Joelle Long, domiciliata ai fini del presente atto, in Lungo Dora Siena 100, Torino;

e nel seguito denominati collettivamente “Parti”;

Premesso che

La Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, CIRSDDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere, hanno interesse ad avviare una collaborazione in materia di monitoraggio delle discriminazioni sulla stampa locale.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina gli accordi tra amministrazioni pubbliche prevedendo espressamente che “le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Le Parti hanno stipulato Convenzioni aventi per oggetto lo stesso tema la cui Convenzione è stata approvata dalla Regione con ATTO DD 1829/A1420B/2021 del 19/11/2021 e ATTO DD 677/A2203A/2023 del 21/11/2023;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente, la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, CIRSDDe, con il presente Accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità dell'Accordo.

- a) Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività di ricerca scientifica sul tema della rappresentazione di genere e dell'abilismo nell'informazione locale.
- b) Le Parti, con il presente Accordo, intendono quindi definire i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione nell'ambito delle attività di ricerca su indicati.
- c) Le Parti dichiarano, altresì, l'interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte alla creazione di strumenti di monitoraggio dell'informazione locale.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca.

Le Parti concordano di investire congiuntamente nel conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca. In particolare, le Parti concordano nel produrre una Ricerca che abbia come obiettivo la rappresentazione delle Discriminazioni, in alcune delle sei aree (focus sui temi di genere, sulle pari opportunità e sulla disabilità) indicate dal Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea all'art. 19, sulla stampa locale piemontese, sia su carta stampata che su web. Il periodo di riferimento della ricerca è compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 31 ottobre 2026. Il prodotto finale della Ricerca sarà costituito dall'elaborato statistico e dal Rapporto allegato. Entrambi saranno resi pubblici e/o pubblicati sulla base di un accordo tra le parti, proposto dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, co. 3 del presente Accordo.

Art. 3 – Modalità e luogo della Ricerca.

Per l'attività oggetto del presente Accordo le Parti metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti della disponibilità, per lo svolgimento delle attività pertinenti al presente Accordo.

Art. 4 - Responsabili dell' Accordo e Comitato di Indirizzo

- a) La Regione Piemonte indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Dott. Osvaldo Milanese, dirigente del Settore competente.
- b) Il CIRSDi indica quale propria referente e responsabile per il presente Accordo la Prof.ssa Marinella Belluati.
- c) Entrambi compongono il Comitato di Indirizzo della Ricerca che approva il programma di attività e risolve tutte le eventuali questioni che durante la ricerca si ponessero. Il Comitato è integrato da Stefanella Campana in rappresentanza dell'Associazione Gi.U.Li.A. (Giornaliste Unite Libere Autonome) e da un/una rappresentante del Settore regionale Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale.

Art. 5 - Contributo

- a) Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo la Regione trasferirà a CIRSDi l'importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila) da considerare al lordo di ogni onere e a titolo di contributo per le spese effettivamente sostenute in due tranches:
 - la prima, pari al 90%, in seguito alla firma del presente Accordo;
 - la seconda dopo la presentazione dell'Elaborato finale con allegato il Rendiconto delle spese sostenute.
- b) A completamento delle attività sarà cura di CIRSDi trasmettere all'Ente insieme al Rendiconto, anche una relazione finale sulle attività realizzate.
- c) Non sono previste spese generali e l'intero ammontare del contributo dovrà necessariamente essere rendicontato.

Art. 6 - Durata

- a) Il presente Accordo si intende stipulato con validità a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e terminerà un anno dopo dalla ultima firma apposta.
- b) La durata del presente Accordo potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario per il completamento delle attività previste.

Art. 7 – Uso segni distintivi e marchi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul marchio e segni distintivi medesimi.

Art. 8 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti, attraverso i Responsabili della Ricerca, si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente Accordo, e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e ad attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e ad attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- d) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo;
- e) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- f) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- g) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota,

disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

2. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 9 – Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

- a) Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

- b) Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
- c) Le parti e per esse i responsabili scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.
- d) Le parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 10 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

- a) Per la Regione Piemonte: Regione Piemonte, Direzione Welfare, Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino ; Tel. 011/4325505; Email: antidiscriminazioni@regione.piemonte.it
- b) Per l'Università degli Studi di Torino: Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere – CIRSDe, Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena n. 100 - 10153 Torino, Tel. 011/6703129, email: cirsde@unito.it

2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali.

- a) Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR).
- b) Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.
- c) In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.
- d) Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamenti dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibili con i fini istituzionali.

- e) Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
- f) Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
- g) Il titolare dei trattamenti dei dati personali per il CIRSD è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer-DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: rp@unito.it
- h) Per la Regione Piemonte, Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer-DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@regione.piemonte.it

Art. 12 – Diritti di proprietà.

I diritti di proprietà intellettuale e industriale spettano congiuntamente alla Regione Piemonte e all'Università.

Art. 13 - Legge applicabile e Controversie.

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

- a) Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Accordo.
- b) Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Accordo.

Art. 14 - Facoltà di recesso.

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno due mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite P.E.C.

Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di Accordo già eseguita.

Art. 15 – Registrazione e spese.

Il presente Accordo è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Allegato 1

Le spese relative al bollo sono a carico del CIRSD e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'art. 15 del DPR 24/10/72 n. 642.

Articolo 13 – Firma digitale.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Torino, li _____

PER LA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE WELFARE

Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

Il dirigente

Dott. Osvaldo Milanesio

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

La Presidente del CIRSD

Prof.ssa Joelle Long
